



Comune di Moglia

Provincia di Mantova

Documento di Polizia Idraulica

ELABORATO NORMATIVO

Responsabili dello studio:

Dr. Geol. Carlo Caleffi
Dr. Geol. Francesco Cerutti

Gruppo di lavoro:

Dr. Geol. Carlo Caleffi
Dr. Geol. Francesco Cerutti
Dr. Geol. Matteo Baisi
Dr. Geol. Alessandro Ferrari



EN GEO S.r.l.
ENGINEERING GEOLOGY
www.engeo.it

Sede legale: Via Suor Maria Adorni, 2 - 43121 Parma

Uffici: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999 - Fax 0521 200181

Via Ferrari 5/G - 46065 Marmirolo (MN) Tel. Fax 0376 467967

E-mail: info@engeo.it




INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica	5
Art. 4 – Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica	5
Art. 5 – Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica	6
Art. 6 – Reticolo Idrico Principale e di competenza A.I.Po	6
Art. 7 – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica	6
Art. 8 – Reticolo Idrico Minore	7
TITOLO II – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	8
Art. 9 – Fasce di rispetto idraulico.....	8
Art. 10 – Attività edilizia nelle fasce di rispetto	11
Art. 11 – Proprietari frontisti	11
Art. 12 – Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell’area demaniale	12
Art. 13 - Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore	12
Art. 14 - Danni all’interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore	13
Art. 15 - Manutenzione dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore	13
Art. 16 - Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore.....	14
TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	14
Art. 17 – Lavori e atti vietati	14
Art. 18 – Lavori e opere soggetti a concessioni.....	15
Art. 19 – Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	16
Art. 20 – Interventi ammissibili con procedura d’urgenza	16
Art. 21 – Interventi realizzati direttamente dal Comune o su sua prescrizione	16
TITOLO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARSI SUL RETICOLO IDRICO MINORE	16
Art. 22 – Attraversamenti da realizzare	16
Art. 23 – Attraversamenti esistenti	17
Art. 24 – Difese spondali	19
Art. 25 - Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti.....	19
Art. 26 - Recinzioni	19
Art. 27 – Tombinature.....	19
Art. 28 – Scarichi.....	20
TITOLO V - CONCESSIONE DEMANIALE PER LAVORI E OPERE DA REALIZZARSI SUL RETICOLO IDRICO MINORE.....	21
Art. 29 - Obblighi del concessionario	21
Art. 30 – Canone di concessione idraulica.....	22
Art. 31 – Cauzione	22
Art. 32 – Cessione/subconcessione	22
Art. 33 – Subingresso mortis causa.....	23
Art. 34 – Modifica	23
Art. 35 – Rinnovo	23
Art. 36 – Rinuncia	23
Art. 37 – Decadenza	23
Art. 38 – Revoca	24
Art. 39 – Durata della concessione	24
Art. 40 – Responsabilità e manleva.....	24
TITOLO VI - PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE.....	24
Art. 41 - Richiesta di concessione o nulla osta idraulico	25
Art. 42 - Richiesta di modifica o rinnovo	26
Art. 43 - Richiesta di rinuncia.....	26
Art. 44 – Provvedimento di revoca.....	27
Art. 45 - Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico	27
Art. 46 - Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario	28

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	1 di 29



TITOLO VII – SANZIONI..... 29
 Art. 47 - Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica..... 29
 Art. 48 - Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione 29

 EN GEO S.r.l. <small>ENGINEERING GEOLOGY</small>	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	2 di 29



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune di Moglia (indicato nel presente regolamento semplicemente come “Comune”) dalla D.G.R. 23 ottobre 2015 N°X/4229 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.

Come indicato nell’allegato E “Linee guida di polizia idraulica” alla sopraccitata D.G.R., il r.d. 25 luglio 1904, n 523 all’art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l’ispezione sui relativi lavori » e ribadisce con forza all’art. 2 che:

«Spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde »

La polizia idraulica consiste nell’attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall’altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal d.lgs n 42/2004 e dal d.lgs n 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677 del 31 dicembre 1996 art. 4 comma 10 ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all’onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d’acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall’Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	0	3 di 29



- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Art. 2 – Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia » Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze La polizia idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	4 di 29



d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale;
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc) Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.


Art. 3 – Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica

Il Documento di Polizia Idraulica definisce e norma il reticolo idrico minore di competenza comunale ed è composto dai seguenti elaborati, predisposti su supporto cartaceo e informatico (files in formato pdf):

- Relazione tecnica
- Scheda dei dati di riferimento del Documento di Polizia Idraulica
- Elaborato cartografico
- Elaborato normativo

Art. 4 – Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica

Ad approvazione avvenuta e nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'adozione e l'approvazione, le fasce di rispetto idraulico riportate nelle tavole allegate e le norme indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica, hanno carattere prescrittivo, sono cioè vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario e prevalgono su ogni contraria situazione recata da regolamenti o provvedimenti previgenti, ancorché non espressamente revocati.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	5 di 29



In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

Qualora sia riscontato un contrasto tra l'azzonamento urbanistico e le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole del Documento di Polizia idraulica (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali), si intende prevalente il secondo. Il medesimo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra le N.T.A. del P.G.T. e il presente Regolamento.

Sono parte integrante del Regolamento, le Norme Tecniche e Geologiche del P.G.T., le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (P.T.U.A.). Sono fatte salve tutte le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale e in altri piani di tutela idraulica, idrogeologica e ambientale.

In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.

Art. 5 – Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici (R.D. 14 dicembre 1931) il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio, potrà aggiornare, integrare, modificare il documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal P.G.T. attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.

Art. 6 – Reticolo Idrico Principale e di competenza A.I.Po

Appartengono al Reticolo Idrico Principale, raffigurato nell'elaborato cartografico facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica, i corsi d'acqua riportati nell'Allegato A della D.G.R. X/4229/2015 e più precisamente, con riferimento al Comune di Moglia:

- il fiume Secchia
- il Cavo Parmigiana-Moglia, nel tratto a valle della chiavica di Bondanello


Entrambi i corsi d'acqua e solo essi sono indicati anche nell'Allegato B della D.G.R. X/4229/2015, ove è riportato il Reticolo Idrico sul quale la polizia idraulica compete all'Agenzia Interregionale del Fiume Po (A.I.Po).

Art. 7 – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica

Appartengono al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica i seguenti corsi d'acqua, raffigurati nell'elaborato cartografico facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica:

Corsi d'acqua di competenza dei Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale:

- Fosso Casella
- Condotto Gerra
- Condotto Tagliatelle
- Canale Emissario
- Scolo Cesare
- Condotto Cesare
- Scolo Mondine
- Cavo Busatello Vecchio

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	6 di 29



- Cavo Scaricatore
- Cavo C.C.A.B.M.
- Cavo Parmigiana Moglia (appartenente all'elenco delle acque pubbliche)
- Allacciante Mondine
- Scolo Mondine Dir.
- Canale C.C.A.B.R.
- Cavo Busatello
- Canale Chiaviche Nord
- Cavo Lama (appartenente all'elenco delle acque pubbliche)
- Scolo Resega
- Cavetto S. Stefano (appartenente all'elenco delle acque pubbliche)
- Fosso Strazetto

Corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po:

- Ambrosia (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Bondanello
- Ceriaga–Margonazza (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Fossetta Campolungo Birla (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Latisone (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Magnariso (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Mortizzo (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Pilastro (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Scaricatore via Lunga
- Scolo delle Signore (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Spazzacampagna Sinistro (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Tagliata Destra (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Tenchellino (appartenente agli elenchi delle acque pubbliche)
- Via Lunga
- Possioncella
- Derivazione Fossetta Campolungo Birla
- All. Magnariso-Vialunga

oltre a una serie di elementi minori, di cui non viene indicato il nome.

Tali elenchi, anche se presentano delle differenze rispetto a quelli riportati nell'Allegato C della D.G.R. X/4229/2015, sono stati forniti direttamente dai Consorzi di Bonifica che svolgono la polizia idraulica sui rispettivi reticoli.

Art. 8 – Reticolo Idrico Minore

Il Reticolo idrico Minore, raffigurato nell'elaborato cartografico facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica, risulta essere composto da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale, di cui al precedente art. 6, né al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, di cui al precedente art. 7, e che non sono canali privati.

Essi sono soggetti alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	7 di 29



TITOLO II – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA

Art. 9 – Fasce di rispetto idraulico

L’obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica e il valore paesistico-ambientale dei corsi d’acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Consortile e Reticolo Idrico Minore, garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il Reticolo Idrico Principale si sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” riprese anche nella DGR X/4229/2015 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m).

Per il Reticolo Idrico Consortile, nella porzione di competenza, del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po valgono le disposizioni stabilite nel Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, che, all’art. 3, stabilisce distanze di rispetto e attività vietate (sostanzialmente simili a quelle definite dal R.D. 25 luglio 1904 n°523).

Per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, come ribadito con nota in data 19/04/2017, riporta le seguenti limitazioni:

	CANALE ARGINATO	CANALE NON ARGINATI	CANALE NON ARGINATI
Tipologia OPERE/ FUNZIONE CANALI	TUTTI	IRRIGUI	SCOLO
Art. 133 del RD 368/1904	Integrato con art. 140 lett. e) del RD 368/1904 Canali e cavi di - Scolo - Promiscui - Irrigui	Integrato con art. 140 lett. e) del RD 368/1904 Canali e cavi: - Irrigui - Promiscui prevalente funzione irrigua	Integrato con art. 14 comma 7) NTA del PAI Canali e cavi: - Scolo - Promiscui con prevalente funzione scolante
	metri	metri	metri
art. 133 a)			
Fabbricati	4 10 per canali principali	4 10 per canali principali	5 10 per canali principali
- Muri di cinta - Recinzioni su muretto di fondazione - manufatti in genere (pozzetti, plinti, tralicci) - ancoraggi per vigneti	4 10 per canali principali	4 10 per canali principali	5 10 per canali principali
Piantagioni di alberi	2	2	5
Siepi con funzione di recinzione	4	4	5
Siepi isolate	2	2	5
arature non profonde e zappature	2	2	5


	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	8 di 29



art. 133 b)			
Apertura di canali, fossi, e scavi in genere	Distanza dal ciglio dello scavo pari alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 2 metri	Distanza dal ciglio dello scavo pari alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 2 metri	Distanza dal ciglio dello scavo pari alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 5 metri
Parallelismi di tubazioni (fognature, acquedotti, metanodotti, linee interrato di servizi quali telecom fibre ottiche...)	Distanza dal ciglio dello scavo pari alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 2 metri	Distanza dal ciglio dello scavo pari alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 2 metri	Distanza dal ciglio dello scavo pari alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 5 metri
art. 133 c)			
Costruzione di fornaci, fucine e fonderie	50	50	
art. 133 d)			
apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;	<u>sempre vietato</u>	<u>sempre vietato</u>	<u>sempre vietato</u>
art. 133 e)			
qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;	<u>sempre vietato</u>	<u>sempre vietato</u>	<u>sempre vietato</u>
art. 133 f)			
qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua	<u>sempre vietato</u>	<u>sempre vietato</u>	<u>sempre vietato</u>
art. 133 g)			
deposito di terre o di altre materie, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;	10	10	10

modificate in caso di tombamento, come riportato di seguito:

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	9 di 29

<i>PROGETTO</i>	<i>LIVELLO</i>
 Comune di Moglia (MN)	Documento di Polizia Idraulica

opera	1. Scolo 2. Promiscuo con prevalente funzione di scolo 3. Promiscuo con prevalente funzione irrigua	Esclusiva funzione irrigua
siepi	A non meno di 1,5 m dall'esterno del tubo ed in concessione	
Scavi, movimenti terra, parallelismi	A 1,5 m dall'esterno del tubo (1 in casi eccezionali solo per parallelismo di reti di pubblici servizi) ed in concessione	
Fabbricati e alberi da alto fusto d= dal ciglio	5	4
Recinzioni senza occupazione area di risulta	A ciglio ed in concessione	
Recinzioni con occupazione area di risulta	In concessione sull'area anche in asse con la tubazione	
Deposito terra	10	10

Per il Reticolo Idrico Minore vigono le seguenti fasce di rispetto.

- 10 m divieto assoluto di edificazione e scavi dai corsi d'acqua esterni al Tessuto Urbano Consolidato (TUC)
- 4 m divieto assoluto di edificazione e scavi dai corsi d'acqua interni al TUC
- 4 m divieto assoluto di piantagioni ad alto fusto e movimento di terreno da tutti i corsi d'acqua
- 2 m divieto assoluto di arature non profonde, zappature, colture agricole, siepi, arbusti e piante isolate da tutti i corsi d'acqua

Non sono applicate fasce al Reticolo Idrico Privato.

Le fasce di rispetto si intendono su entrambi i lati e sulla base della giurisprudenza corrente, sono misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla ciglio della sponda incisa intesa quale "scarpata morfologica stabile". Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.


Per i territori ricadenti nelle Fasce A e B del fiume Po dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI.

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, tale distanza va sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Nell'Elaborato cartografico del presente Documento di Polizia Idraulica, per chiarezza di rappresentazione, non sono state tracciate le fasce di rispetto. Differentemente sono stati creati i relativi shapefile tracciando gli "offset" di distanza pari alle rispettive misure indicate sopra, disegnati a partire dal tracciato lineare individuato, dal ciglio del canale, dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine.

Ciò definito, per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere di tipo "fittizio" (cioè tombinato ma di percorso non conosciuto con certezza).

Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	10 di 29



In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle suddette tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.

Art. 10 – Attività edilizia nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto idraulico non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile e l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/05) del patrimonio edilizio esistente.

Sono altresì consentite le opere strutturali per adeguamento alla normativa sismica vigente. Tali interventi sono permessi a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio o del manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto e senza aumento del carico insediativo (senza variazioni di destinazione d'uso).

Quanto sopra non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione. Per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.

In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. Tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea.

Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Nelle aree edificabili individuate dal P.G.T. in fregio al Reticolo Idrico Minore di cui all'Art.8, verrà prevista una fascia di ampiezza minima di 2 m a verde pubblico, libera da qualsiasi ostacolo, tesa ad assicurare l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

Art. 11 – Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	11 di 29



la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art.12, r.d.n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 12 - Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale

Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore appartengono al "demanio idrico fluviale". Tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell'ente (artt. 826, 828, 829 C.C.).

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, propone le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio.

Le richieste da parte di privati di sdemanializzazione sul Reticolo Idrico Minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio e l'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi dell'art.115, comma 4, del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le richieste di sdemanializzazione sono inviate all'Agenzia del Demanio, secondo la procedura indicata nel decreto dirigenziale della Regione Lombardia d.d.s. n. 7644 del 7 agosto 2014 «Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale» e nella D.G.R. n.7/20212 del 14/01/2005 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico".

Art. 13 - Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore

Con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (di cui all'art. 8) appartengono al "demanio idrico fluviale", senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.

L'acquisizione dei terreni da parte dei corsi d'acqua può avvenire sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	12 di 29



Art. 14 - Danni all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine del Comune ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 15 - Manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore viene attuata dal Comune, o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi operanti sui territori comunali.

Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dal comune.

Per i tratti di Reticolo Idrico Minore posti in corrispondenza del limite amministrativo con altri comuni, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due comuni a seguito di specifico accordo di programma o in altro modo che gli stessi predisporranno.

La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche. La manutenzione straordinaria è quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulico del corso d'acqua.

Sono da considerarsi interventi di manutenzione del territorio anche gli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale di ecosistemi connessi al reticolo idrico.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela idraulica-ambientale che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzazione rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

La manutenzione dell'alveo comprende la rimozione di ciò che ostacola o potrebbe ostacolare il deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria salvaguardando e conservando nel contempo e per quanto possibile, l'habitat ripariale tipico dei luoghi.

Nel dettaglio, la manutenzione consiste nella rimozione di eventuali rifiuti solidi, nel taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde e il ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

La manutenzione include altresì la rinaturazione delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone.

Per quanto riguarda le opere idrauliche esistenti, la manutenzione prevede la pulizia e il controllo della loro stabilità, la rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti e il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

La manutenzione degli argini e delle opere accessorie prevede il taglio della vegetazione che potrebbero pregiudicare la stabilità, la ripresa di scoscendimenti, la ricarica della sommità arginale, la verifica dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.).

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	13 di 29



Art. 16 - Pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore

Le procedure di pronto intervento sul Reticolo Idrico Minore in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune.

Tali procedure sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante specifiche delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 17 – Lavori e atti vietati

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali del Reticolo Idrico Minore senza il permesso del Comune.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art 96, r.d. n 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe rivi, canali e scolatoi pubblici in aderenza alle sponde;
- la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come definito dal precedente art. 9;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	14 di 29



Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano (divieto già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904).

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

In coerenza col comma dell'art. 115 del d.lgs. 152/06, sarà evitata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti

Art. 18 – Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire, sul Reticolo Idrico Minore, se non con concessione rilasciata dal Comune e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dal Comune;
- chiaviche.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	15 di 29



Art. 19 – Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (quali ad esempio, manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.)

Art. 20 – Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Art. 21 – Interventi realizzati direttamente dal Comune o su sua prescrizione

Gli interventi realizzati sul Reticolo Idrico Minore dal Comune, o su sua prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

TITOLO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARSI SUL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 22 – Attraversamenti da realizzare

La realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovrà essere effettuata secondo i dettami della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo adeguato all'opera.

In casi particolari, quando si tratti di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	16 di 29



Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo. Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena. In particolare, il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo con spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In linea generale, per gli attraversamenti in sub-alveo la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di 1 m dal fondo dell'alveo; tale misura potrà essere ridotta sulla base di un accurato rilievo topografico della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. di adeguato spessore conservando comunque uno spazio utile di 50 cm.

Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua da parte del Comune si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in sub-alveo, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del richiedente.

Tutti gli attraversamenti dovranno essere opportunamente segnalati in sito a cura e spese del richiedente la concessione con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Art. 23 – Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	17 di 29



La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; effetti di rigurgito a monte e compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, si dovranno valutare "le condizioni di esercizio transitorio della struttura" sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati e i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari. Le condizioni di esercizio transitorio saranno trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n°225, al fine di tenerne conto nel Piano di Emergenza Comunale.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n°34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni (corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione di un idrometro, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un "progetto di adeguamento" contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico-monumentale, se presenti.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	18 di 29



Art. 24 – Difese spondali

Sono ammesse difese radenti (difese di sponda di tipo longitudinale, realizzate al fine di evitare l'erosione e fissare la posizione della linea di sponda, realizzate con scogliere, gabbioni, astoni di salice, legname e pietrame, viminate e fascinate o muri di sponda) che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente, chi intende realizzare un muro di sponda verticale su un corso d'acqua del "RIM" deve dimostrare che non sono possibili alternative al muro e deve produrre una verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 25 - Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti

I parallelismi di servizi dovranno distare almeno 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede dell'argine.

La profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minimo valore possibile compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del corso d'acqua.

Art. 26 - Recinzioni

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo), dovranno essere eseguite a metri 10.


Le recinzioni parallele al corso d'acqua "asportabili", cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di metri 4 con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio. Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico.

Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere sostituite da un cancello con consegna al Comune di copia delle chiavi.

Art. 27 – Tombinature

Si definisce tombinatura una serie di manufatti per la copertura di un tratto cospicuo di un corso d'acqua. Ai fini del presente regolamento sono considerate tombinature la copertura con lunghezza superiore a metri 5.

Ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 152/2006 potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	19 di 29



Qualora ricorrano le suddette motivazioni e quindi sia necessario tombinare tratti di corsi d'acqua, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso e ispezione agli stessi e la possibilità della loro manutenzione, con dimensioni, modalità e frequenza tali da permettere il controllo delle opere di confluenza e derivazione, delle opere d'arte e di ogni tronco omogeneo.

Per i tratti dei corsi d'acqua intubati esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

Le tombinature dovranno essere supportate da verifiche idrauliche e geotecniche di dettaglio.

Art. 28 – Scarichi

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del "RIM", ai sensi del presente Regolamento, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della "quantità delle acque recapitate" ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto "qualitativo" rilasciata, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni.

I riferimenti normativi per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili nel "RIM" sono l'art.12 delle N.d.A. del PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico "Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali" che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) approvato dalla Regione Lombardia (in particolare dall'Appendice G alle N.T.A.) e da eventuali sue modifiche e integrazioni che indica le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.lgs. 152/2006 e del Regolamento Regionale 24/03/2006, n°3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 24/03/2006, n° 4 "Disciplina dello smaltimento delle

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	20 di 29



acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

TITOLO V - CONCESSIONE DEMANIALE PER LAVORI E OPERE DA REALIZZARSI SUL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 29 - Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Comune.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Comune ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo quantificato nella misura e con le modalità stabilite dall'Art. 30 ed, eventualmente, la cauzione di cui all'Art. 31.

In particolare richiamando quanto sopra saranno previste le condizioni generali e le prescrizioni tecniche di seguito specificate ed altre eventuali ulteriori se ritenute opportune per il caso in esame:

- il richiedente si assume, in forma continuativa per sé ed aventi titolo in futuro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera oggetto della richiesta;
- qualora particolari esigenze lo richiedano, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Comune;
- l'autorizzazione/concessione viene accordata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi pubblici e/o privati;
 - con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti autorizzati;
 - con la facoltà, da parte del Comune, di revocarle, modificarle o imporgli altre condizioni;
 - con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del R.D. 523/1904 e successivi aggiornamenti in materia di polizia idraulica;
 - con l'obbligo di pagamento, da parte del richiedente, di tutte le spese di stipula dell'atto;
 - con l'obbligo di rimuovere le opere riconducendo i luoghi al pristino stato al termine della concessione e nei casi di scadenza o rinuncia della medesima.
- le opere dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati presentati ed approvati dal Comune;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	21 di 29



- prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere comunicato tramite lettera il nominativo del Direttore dei Lavori;
- la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso;
- il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e, per tutta la durata degli stessi, la ditta richiedente sarà responsabile del corretto funzionamento idraulico del corso d'acqua relativamente sia al servizio di scolo che a quello irriguo, limitatamente agli aspetti legati alle opere autorizzate;
- entro trenta giorni dalla conclusione delle opere, il Direttore dei Lavori dovrà sottoscrivere la relazione di conformità delle opere realizzate a quelle autorizzate.

Art. 30 – Canone di concessione idraulica

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia dall'allegato F della DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r.29 giugno 2009, n.10);

Gli importi contenuti nel suddetto allegato F sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n°692).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Art. 31 – Cauzione

Il rilascio della concessione è sempre subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone.

Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore del Comune.

Qualora l'istruttoria evidenzi che la parziale o non corretta realizzazione dell'opera di cui si richiede la concessione potrebbe creare un serio pregiudizio all'efficienza idraulica del corso d'acqua, alla sottoscrizione del disciplinare di concessione verrà, richiesto alla ditta richiedente un deposito cauzionale aggiuntivo a favore del Comune di importo pari al costo di realizzazione dell'opera stessa comprensiva di IVA.

Art. 32 – Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	22 di 29



Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso del Comune.

Art. 33 – Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora il Comune non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e il Comune potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, il Comune si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art. 34 – Modifica

La concessione può subire variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Comune, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art. 35 – Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 36 – Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun sub ingresso;
- su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 37 – Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate del Comune;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Comune;
- omesso pagamento del canone annuale oltre i 60 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	23 di 29



La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dal Comune con apposito provvedimento (decreto). Su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Art. 38 – Revoca

La concessione può essere revocata dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 39 – Durata della concessione

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

E' discrezione del Comune valutare durate diverse per specifici provvedimenti concessori.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Resta valido quanto disposto al precedente art. 38, che il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi.

Art. 40 – Responsabilità e manleva

Il concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o privata, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tenere sollevato e indenne il Comune stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, altre Amministrazioni Pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione. In ogni caso il concessionario stesso se ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'opera oggetto di concessione, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o privata e delle sue pertinenze. A tal proposito, il concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Comune, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

TITOLO VI - PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico sarà conforme al disposto della Legge 241/90 e s.m.i. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e si concluderà entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	24 di 29

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento sarà specificato il termine effettivamente impiegato e saranno spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

Art. 41 - Richiesta di concessione o nulla osta idraulico

Le richieste di concessione con o senza occupazione di area demaniale per la realizzazione di interventi ammissibili in alveo e di nulla osta all'esecuzione delle opere ammissibili nelle fasce di rispetto dovranno essere presentate al Comune utilizzando specifica modulistica illustrata nell'Allegato G della DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229 corredata dalla documentazione indicata all'Art. 45.

E' previsto il pagamento al Comune delle spese di istruttoria.

Istruttoria

All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione, alla pratica viene assegnato un numero identificativo.

Il funzionario «istruttore»: provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, Legge 241/90. Nella comunicazione saranno indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Si procede quindi alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone).


Se la documentazione non è completa vengono richieste integrazioni, queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda. Se la domanda è completa, prosegue l'iter.

Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10bis, Legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si procedere alla pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni.

La pubblicazione conterrà la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione conterrà anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l.1338/36 e ss.mm.ii.e della l.37/94 e ss.mm.ii.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	25 di 29



In ogni caso il Comune, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Quando convergano più interessi pubblici, il funzionario istruttore potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i..

In caso di istruttoria favorevole:

- se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, il funzionario istruttore predispose lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo dell'Allegato G della DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione.
- se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo
- se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo.

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

Il funzionario istruttore predispose il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G della DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni di tipo gestionale e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229).

Convoca il richiedente presso gli uffici comunali per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al DPR del 26 aprile 1986 n°131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto il Comune rigetterà la domanda.

Sottoscrizione del disciplinare e adozione del decreto

Convocato il richiedente il funzionario istruttore verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal funzionario istruttore e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo.

Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

Art. 42 - Richiesta di modifica o rinnovo

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova indicato all'Art. 41, per verificare che permangano le condizioni di concedibilità.

Art. 43 - Richiesta di rinuncia

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	26 di 29



- viene verificato che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, vengono richiesti;
- il funzionario istruttore effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica e trasmette il decreto al concessionario.

Art. 44 – Provvedimento di revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio saranno esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art. 45 - Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico

Le richieste di autorizzazione e nulla-osta idraulico dovranno essere corredate con la documentazione tecnica di seguito elencata in triplice copia, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati, e quant'altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune.


L'approfondimento richiesto nello sviluppo della documentazione tecnica sarà commisurato all'opera/utilizzo ed al tipo di corso d'acqua del "RIM".

A lavori ultimati dovrà essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal soggetto utilizzatore, Ditta esecutrice e Direttore dei Lavori.

Nel caso di concessione con realizzazione di un manufatto in area demaniale alla sottoscrizione del disciplinare verrà richiesta la georeferenziazione dell'opera.

Documentazione tecnica:

- Relazioni tecnica riportante:
 - descrizione dei luoghi,
 - motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento,
 - caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento,
 - calcolo della superficie demaniale richiesta nel caso di occupazione e quanto altro in grado di illustrare compiutamente: lo scopo e la funzionalità dell'intervento richiesto,
 - il grado di interferenza idraulica sul corso d'acqua e le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici;
- Eventuale verifica di compatibilità idraulica (relazione idrologica-idraulica) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc.) in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po;
- Eventuale relazione geomorfologica e idrogeologica rapportata all'opera/intervento in progetto;
- Eventuale relazione geotecnica nei casi previsti dal DM 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni";

 EN GEO S.r.l. <small>ENGINEERING GEOLOGY</small>	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	27 di 29



- Eventuale relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- Eventuale relazione di calcolo nel caso di strutture in C.A.;
- Piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in coordinate assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale CTR (UTM32N/WGS84). Tutti gli elementi rappresentati dovranno essere individuati in "quote assolute" (non saranno accettate "quote relative").

Elaborati grafici:

- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico, con delimitazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
- Estratto di mappa catastale aggiornata alla data di presentazione a scala 1:2.000 con il posizionamento delle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico;
- Estratto del PGT e estratto della Carta fattibilità geologica;
- Planimetria dello stato di fatto e di progetto, quotate rispetto a punti fissi (rilievo topografico) con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- Sezione trasversale al corso d'acqua (stato di fatto e di progetto) ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico debitamente quotate;
- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico;
- Profilo idraulico;
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Attestazioni e Certificazioni:

- nel caso di scarico certificazione dell'Amministrazione competente, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006;
- Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- Attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
- Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.

Art. 46 - Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario

I disciplinari di concessione e i rispettivi decreti che verranno emessi dal Comune saranno redatti tenendo conto dei decreti e dei disciplinari tipo della Regione Lombardia riportati nell'allegato G della DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	28 di 29



TITOLO VII – SANZIONI

Art. 47 - Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni relative al "RIM" competono al Comune.

Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

In caso di opere abusive, o difformi da quanto autorizzato, realizzate nell'area demaniale, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza ai sensi e nei modi previsti dell'art. 35 "*Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*" del DPR 6 giugno 2001, n°380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e s.m.i..

Art. 48 - Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione

In caso di ritardo del pagamento del canone di concessione annuale si applica una sanzione amministrativa stabilita dal Comune nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per ritardo pagamento deve intendersi un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il pagamento.

L'omesso pagamento del canone oltre il suddetto termine ultimo, determina la decadenza della concessione e quindi il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	Elaborato normativo	Maggio 2017	1	29 di 29